

DISEGNO DI LEGGE N.58

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 616 II Legislatura

" NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI
ASSISTITI ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA FARMA-
CEUTICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO
1973 N. 19"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/9/78.

REGIONE PUGLIA

NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI
ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1973 N. 19. DISEGNO DI LEGGE.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

Il prontuario terapeutico previsto all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484 è esteso all'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19.

Sono altresì estese le norme e le modalità di prescrizione stabilite dalla regolamentazione vigente a livello nazionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

La quota fissa di L. 300 a carico dell'assistito stabilita dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, è sostituita dalla quota variabile di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, da corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 11, della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

Con legge regionale n. 19 del 4 agosto 1973, è stata concessa l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai commercianti, ai mutilati, invalidi e orfani di guerra, sino a quando tale assistenza non sarà assunta totalmente a carico dello Stato o del Servizio Sanitario Nazionale.

La legge anzidetta consentiva la libera prescrivibilità dei farmaci, ponendo a carico dell'assistito una quota parte del prezzo del medicinale fissata in L. 300 per ogni singolo pezzo.

Il residuo onere era posto per il 75% a carico della Regione, giacchè per effetto di persistente legislazione Statale le case produttrici di medicinali e le farmacie erano tenute a praticare agli Enti Mutualistici sconti nella misura rispettivamente del 19% e del 6%.

Poichè con D.L. 4 maggio 1977, n. 187, sono stati aboliti gli sconti di cui sopra, la Regione Puglia, con legge n. 6 del 9 gennaio 1978 ha posto a proprio carico il 100%

REGIONE PUGLIA

- 2 -

degli oneri di spesa eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto.

La legge 5 agosto 1978, n. 484, all'art. I, stabilisce che il Ministero della Sanità approva, con proprio Decreto, un Prontuario Terapeutico valido anche per l'assistenza farmaceutica erogata dagli Enti Mutuo Previdenziali sino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

In detto Prontuario sono previsti Elenchi di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti ed Elenchi di medicinali per la cui acquisizione gli utenti sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita nella misura di L. 200, per confenzione del valore sino a L. 1.000, di L. 400 per confenzione del valore sino a L. 3.000 e di L. 600 per confenzione del valore superiore a L. 3.000.

Poichè l'obbligo del pagamento di tale "Tichet" è stato posto a carico di tutti coloro che hanno diritto


REGIONE PUGLIA

- 3 -

all'assistenza farmaceutica e, quindi, anche dei coltivatori diretti, degli artigiani ecc., i quali, giova ripetere lo, già versano L. 300 per ogni confezione di medicinali, non apparendo equa la doppia imposizione contributiva cui le categorie prima citate sono sottoposte, si rende necessario ed urgente provvedere alla modificazione della legislazione regionale nel senso di uniformarla a quella Statale.

Il provvedimento che qui si invoca non comporterebbe maggiori oneri finanziari a carico della Regione, ove si consideri che non essendo il costo medio per prodotto medicinale inferiore a L. 1.000, l'assistito è tenuto a pagare mediamente L. 400 per pezzo in luogo delle L. 300 previste dalla legge regionale n. 19 del 5 agosto 1973.

Infine per adeguare anche la prescrivibilità alle disposizioni nazionali, si rende opportuno disciplinare le modalità secondo queste ultime.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione al Consiglio
liare permanente il 29.9.78